Causa 259/88

Ursula Wagner in Godfroy
contro
Corte di giustizia delle Comunità europee

« Ricevibilità »

Massime dell'ordinanza

Dipendenti — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Silenzio-rifiuto non impugnato entro il termine — Decadenza
(Statuto dei dipendenti, artt. 90 e 91)

ORDINANZA DELLA CORTE (quarta sezione)
26 gennaio 1989 *

Nella causa 259/88,

Ursula Wagner, in Godfroy, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, residente a Hagsfelder Weg 5, 7513 Blankenloch, Repubblica federale di Germania, con l'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio dell'avv. Tony Biever, 83, boulevar G.-D.-Charlotte,

ricorrente,

* Lingua processuale: il francese.

contro

Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Francis Hubeau, capodivisione, in qualità di agente, assistito dall'avv. Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo nell'ufficio del primo nominato, Palazzo della Corte (n. 1081), Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la reintegrazione della ricorrente alla fine dell'aspettativa per motivi personali scaduta il 15 settembre 1972,

LA CORTE (quarta sezione),

composta dai signori T. Koopmans, presidente di sezione, C. N. Kakouris e M. Diez de Velasco, giudici,

(motivazione non riportata)

sentito l'avvocato generale,

così provvede:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Le spese sono compensate.